

Alla  
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE  
Via Po n. 36 - 00198  
ROMA

### GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [\*] [completare con i dati della banca garante] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (la "**F.I.G.C.**") immediatamente alla prima richiesta scritta della F.I.G.C., al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **5.000,00** (cinquemila/00) dovuta dalla società \_\_\_\_\_ (la "**Società**") in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e svolgente attività nell'ambito della Divisione Calcio Femminile della Federazione, relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2018/2019. L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla F.I.G.C., dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per la causale sopraindicata.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **30 luglio 2019** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla F.I.G.C., ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla F.I.G.C., dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della F.I.G.C. siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la F.I.G.C. potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Roma.

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma Banca Garante)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma Legale Rappresentante Società)

*Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:*

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
- b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
- c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
- d) *l'esclusiva competenza del Foro di Roma.*

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma Banca Garante)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma Legale Rappresentante Società)